

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2293 DEL 13/12/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI AVO 'ALTO VICENTINO' ODV PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANTORSO. BIENNIO 2025-2026.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 2362/24

Il Direttore ad Interim dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini.

Il Direttore ad Interim dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 2370 del 16/12/2022 è stata approvata per il biennio 2023-2024 la convenzione con l'Associazione Volontari Ospedalieri AVO 'Alto Vicentino' ODV per attività volontaria e gratuita accanto ai malati ricoverati presso le strutture del Presidio Ospedaliero di Santorso (attività di carattere assistenziale, morale e materiale), alle condizioni di cui al testo allegato alla delibera stessa;
- con nota del 03/11/2024, agli atti, l'Associazione Volontari Ospedalieri AVO 'Alto Vicentino' ODV ha richiesto di poter rinnovare detta convenzione con questa Azienda per il biennio 2025-2026;
- con nota del 05/12/2024, agli atti, il Direttore Medico dell'Ospedale di Santorso, ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione per il biennio 2025-2026;
- l'Associazione è regolarmente iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- l'Associazione presterà l'attività di volontariato in modo assolutamente gratuito, salvo il diritto al rimborso spese previsto dalla normativa vigente;

Visto che:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266, la Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40 e la Legge 7 dicembre 2000 n. 383 dettano norme per il riconoscimento e la promozione delle Organizzazioni di Volontariato e di Promozione Sociale; in virtù di tali normative le attività di volontariato prestate all'interno di strutture pubbliche o in collaborazione con le stesse sono rese in regime di convenzione;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, che disciplina gli enti del terzo settore e le relative attività, precisa che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- l'art. 56, comma 2, del D.L. vo 3 luglio 2017 n. 117, l'ULSS 7 Pedemontana riconosce all'associazione il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

Ritenuto che:

- la documentazione necessaria dell'istruttoria sia completa e la regolarità della richiesta sia stata verificata nella sua regolarità e compatibilità con i fini istituzionali dell'Azienda Ulss e con la normativa vigente;

Per quanto sopra, il Direttore ad Interim dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare per il biennio 2025-2026, la convenzione con l'Associazione Volontari Ospedalieri AVO 'Alto Vicentino' ODV, per attività volontaria e gratuita accanto ai malati ricoverati presso le strutture del Presidio Ospedaliero di Santorso, come al testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- dare atto che l'importo massimo previsto del rimborso delle spese sostenute dall'Associazione, per il biennio 2025-2026, è pari a complessivi € 1.760,00, per un importo annuo stimato in € 880,00, da corrispondere, con le modalità previste in convenzione, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate dall'Associazione pari a € 160,00= annue, e per il rimborso

dell'Assicurazione pari a € 720,00 annui.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare per il biennio 2025-2026, la convenzione con l'Associazione Volontari Ospedalieri AVO 'Alto Vicentino' ODV, per attività volontaria e gratuita accanto ai malati ricoverati presso le strutture del Presidio Ospedaliero di Santorso, come al testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di imputare l'onere della convenzione per il periodo indicato per un importo pari a complessivi € 1.760,00 come di seguito indicato:
 - € 880,00= da corrispondere, con le modalità previste in convenzione, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate dall'Associazione pari a € 160,00= annue, e per il rimborso dell'Assicurazione pari a € 720,00= annui, al conto n. BA1290000, programma di spesa 81, del BEP 2025;
 - € 880,00= da corrispondere, con le modalità previste in convenzione, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate dall'Associazione pari a € 160,00= annue, e per il rimborso dell'Assicurazione pari a € 720,00= annui, al conto n. BA1290000, programma di spesa 81, del BEP 2026;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L. vo 14/03/2013 n.33;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

	Esente da bollo ai sensi art. D.LGS 03/07/2017 n° 117, art. 82	
	CONVENZIONE CON L’ “ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI	
	AVO ALTO VICENTINO ODV” PER ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO	
	PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SANTORSO	
	TRA	
	l’Azienda ULSS n°7 Pedemontana, con sede in Bassano del Grappa, Via dei Lotti 40,	
	Codice Fiscale e P.IVA n. 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale - dr.	
	Carlo Bramezza,	
	E	
	l’Associazione Volontari Ospedalieri AVO “Alto Vicentino” O.D.V., con sede in Via	
	delle Garziere 42, Santorso, Cod. Fisc. 92005470247, rappresentata nella persona del	
	Presidente pro tempore Sig.ra Katia Manea.	
	PREMESSO CHE	
	- il D.L. vo 03/07/2017 n .117 e la L.R. 30/08/1993 n. 40 dettano norme per il	
	riconoscimento e la promozione delle Organizzazioni di Volontariato e che in	
	virtù di tali normative le attività di volontariato prestate all’interno di strutture	
	pubbliche sono rese in regime di convenzione;	
	- l’ “Associazione Volontari Ospedalieri AVO Alto Vicentino ODV” è	
	un’associazione di volontariato, senza fini di lucro, iscritta al Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore;	
	- l’ “Associazione Volontari Ospedalieri AVO Alto Vicentino ODV” persegue la	
	finalità di fornire aiuto alla persona ammalata, promuovendo e sostenendo le	
	attività di carattere assistenziale morale e materiale attraverso un servizio	
	qualificato, volontario e gratuito;	
	- l’ “Associazione Volontari Ospedalieri AVO Alto Vicentino ODV” è in possesso	
	1	

	dei requisiti necessari per svolgere il servizio di volontariato, così come richiesti	
	dalla predetta normativa;	
	TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1	
	L’Azienda ULSS n° 7 Pedemontana, di seguito denominata ‘Azienda’, per il	
	perseguimento delle finalità sopra esposte, autorizza l’ “Associazione Volontari	
	Ospedalieri AVO Alto Vicentino ODV” a prestare un servizio di assistenza morale e	
	di aiuto psicologico volontario e gratuito a favore dei ricoverati del Presidio	
	Ospedaliero “Alto Vicentino” in Santorso.	
	È una presenza che integra e non sostituisce i compiti e le responsabilità della	
	struttura pubblica.	
	Art. 2	
	L’ “Associazione Volontari Ospedalieri AVO Alto Vicentino ODV”, nel rispetto	
	delle norme vigenti ed in ottemperanza ai propri fini istituzionali, assicura – in forma	
	gratuita – attività di supporto, di accompagnamento a pazienti non critici, di rinforzo	
	delle capacità di comunicazione e relazione, di assistenza morale ai malati delle	
	strutture del Presidio ospedaliero di Santorso, operando nell’ambito dei programmi	
	definiti dalle strutture interne e in riferimento alle disposizioni organizzative stabilite	
	dal dirigente medico e/o dal caposala individuati dall’Azienda.	
	I volontari si rivolgeranno a tutti gli ammalati ed in preferenza ai più bisognosi ed	
	alle persone prive di assistenza familiare.	
	Resta ferma, comunque, l’autonomia organizzativa dell’Associazione in ordine agli	
	interventi da effettuare, tuttavia, nel rispetto dei diritti dei soggetti destinatari,	
	compresa la loro libertà di rifiutare l’intervento.	
		2

	Nello svolgimento della propria attività i volontari s’impegnano in ogni caso a	
	rispettare le convinzioni etiche degli utenti.	
	Art. 3	
	L’Associazione di volontariato garantisce che i volontari siano provvisti delle	
	cognizioni teoriche e pratiche di base e, se prescritto dalle norme vigenti, del titolo di	
	studio necessari per conseguire una concreta efficacia nello svolgimento del servizio	
	offerto.	
	L’Associazione si impegna a tenere – presso la propria sede – uno schedario o un	
	albo aggiornato dei soci.	
	Per il perseguimento delle finalità e lo svolgimento delle attività dell’AVO pone a	
	disposizione dei volontari dell’Associazione stessa uno spazio idoneo da adibirsi a	
	segreteria e un locale ad uso spogliatoio.	
	Art. 4	
	Le prestazioni offerte dai volontari sono di carattere assolutamente gratuito. Nessun	
	compenso, pertanto, può essere richiesto per tale attività sia ai malati che all’Azienda.	
	Art. 5	
	L’Azienda si impegna a rispettare l’autonomia del volontario e a non fare uso delle	
	informazioni, notizie, indirizzi dei volontari per fini diversi da quelli strettamente	
	connessi con il servizio di volontariato.	
	Art. 6	
	In ottica di collaborazione tra l’Associazione e l’Azienda, potranno essere previsti	
	momenti formativi e di confronto su tematiche quali l’assistenza e il supporto	
	psicologico ai pazienti nonché le precauzioni igieniche e di sicurezza da osservare	
	nei reparti.	
		3

	Art. 7	
	I volontari ammessi all'attività in convenzione debbono essere singolarmente muniti	
	di apposita tessera di riconoscimento, fornita dall'Associazione, e indosseranno un	
	camice di colore bianco, fornito dall'Azienda. I volontari dovranno attenersi alle	
	indicazioni regolamentari contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti	
	dell'Azienda. L'accesso ai servizi ed uffici dell'Azienda deve avere il previo	
	consenso dei rispettivi Responsabili.	
	Art. 8	
	I volontari si impegnano a rispettare le persone, le cose, i luoghi che frequentano in	
	ragione della presente convenzione, uniformandosi alle direttive del personale	
	medico e di assistenza della struttura. Essi sono altresì tenuti a mantenere il segreto	
	sulle notizie e fatti di cui possono venire a conoscenza nel corso delle prestazioni	
	svolte.	
	Art. 9	
	Le parti si impegnano a verificare in uno spirito di collaborazione la corretta	
	applicazione della presente convenzione.	
	La mancata osservanza di quanto sopra dovrà essere notificata all'interessato e al	
	Responsabile dell'Associazione e, qualora ripetuta, dovrà comportare la sospensione	
	dal servizio dell'interessato, da parte dell'Associazione. Violazioni riferibili a più	
	operatori, qualora ripetute, porteranno alla risoluzione della convenzione.	
	Art. 10	
	L'Associazione si impegna, come stabilito dall'art. 18 del Decreto Legislativo 3	
	luglio 2017, n. 117, ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di	
	volontariato nell'ambito della presente convenzione, per la responsabilità civile verso	
		4

	terzi e per infortuni e malattie connessa allo svolgimento delle attività per i volontari	
	impegnati nelle attività programmate.	
	L'Azienda, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio	
	2017, n. 117, si impegna a rimborsare pro quota all'Associazione, previa	
	presentazione di idonea documentazione probatoria, la parte di premio annuo pagato	
	dalla stessa Associazione per la copertura assicurativa per la responsabilità civile	
	verso terzi, per infortuni e malattie per gli aderenti all'Associazione, che prestano	
	attività di volontariato presso questa Azienda in forza della presente convenzione, in	
	rapporto alle giornate di presenza presso le strutture aziendali (rimborso annuo	
	previsto € 720.=).	
	Art. 11	
	L'Associazione presenterà con cadenza annuale una relazione sulla attività svolta	
	nonché una rendicontazione delle spese sostenute e documentate, relative all'attività	
	prestata in forza della presente convenzione, a fini di rimborso previsto dalla	
	normativa vigente. Non sono comunque consentiti rimborsi per forme di	
	contribuzione alle prestazioni lavorative o professionali espletate dal personale	
	volontario.	
	L'entità del rimborso non potrà superare l'importo di € 160,00= in ragione d'anno e	
	sarà liquidabile solo previa verifica dell'attività svolta e contestuale attestazione di	
	congruità da parte del Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Santorso.	
	Art. 12	
	Per gli aspetti applicativi ed organizzativi del servizio l'Associazione nomina quale	
	referente il Presidente dell'Associazione e l'Azienda il Direttore Medico del Presidio	
	Ospedaliero di Santorso.	
		5

	Art. 13	
	La parti si danno reciprocamente atto degli obblighi a carico delle Associazioni del	
	Volontario prescritti in particolare dagli art. 3 e 21 del D.L.vo 81/2008 e s.m.i., con	
	impegno a rispettare i contenuti del documento aziendale di Informazione sui Rischi	
	Specifici esistenti nei luoghi di lavoro dell'Azienda ed eventuali altre disposizioni	
	aziendali in materia.	
	Art. 14	
	La presente convenzione ha validità dal 01/01/2025 al 31/12/2026, salvo rinnovo da	
	concordare formalmente tra le parti interessate.	
	Art. 15	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal	
	presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC o con raccomandata A/R.	
	Art. 16	
	La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nel caso di mancato	
	rispetto delle condizioni contrattuali dovute a:	
	- gravi inadempienze di una delle parti;	
	- scioglimento dell'organizzazione di volontariato per propria deliberazione;	
	- cancellazione dal registro regionale delle organizzazioni di volontariato;	
	- cessazione dell'attività oggetto di convenzione per impossibilità	
	sopravvenuta.	
	Vi sarà, altresì, risoluzione della presente convenzione qualora, a seguito di	
	contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle	
	inadempienze rilevate.	
	Art. 17	
		6

